

(N. 2189)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEGNI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia,
concluso a Parigi il 4 novembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione culturale italo-francese rappresenta il risultato di lunghe e diligenti trattative, intese a raggiungere un riassunto, nel quadro di un equilibrio convenzionale, dell'ampio e tradizionale complesso delle relazioni culturali tra l'Italia e la Francia.

Esso non può essere perciò che una sintesi atta a stabilire alcuni punti esecutivi e a indicare il tracciato di una strada che i due Paesi non cesseranno, come non hanno cessato nel corso secolare dei loro rapporti spirituali, di percorrere insieme.

È evidente che taluni di questi punti sono sostanziali per una migliore organizzazione degli scambi e delle attività culturali fra i due Paesi, e pertanto occorre accuratamente studiarli e concordarli. Ma il fondamentale valore della Convenzione sta nel fatto che costituisce il primo accordo culturale che l'Italia, dalla sua formazione ad unità nel 1861, ha stipulato con la Francia. Esso quindi va visto nel quadro delle generali relazioni fra i due Paesi come prova di un'intesa e di una buona volontà sostanziale che non mancherà di animare e sviluppare certamente anche la particolare per

quanto importantissima materia di questo documento.

La Convenzione in argomento riflette i seguenti punti:

1° testo della Convenzione fondato sul principio della completa parità. Tale impostazione giova a ristabilire gli interessi italiani in questa materia, giacchè la Francia nel periodo armistiziale, era andata assumendo da noi, nel campo culturale, una posizione di fatto privilegiata a cui non corrispondeva, neppure sul piano teorico, nulla di equivalente da parte nostra. Con il testo presente, viene invece giuridicamente assicurata una assoluta uguaglianza e reciprocità alle relazioni fra i due Paesi in tutti i campi dell'attività culturale, a cominciare dalla creazione di Istituti e di Lettorati fino agli scambi artistici e scientifici;

2° si è tuttavia ritenuto opportuno di eccipire dalla Convenzione, e cioè di non sollevare la questione dell'Accademia di Francia in Villa Medici e della connessa Scuola di archeologia, per trattarsi di fondazione vetusta, regolata da una prassi secolare e consuetudinaria che anche dopo il 1870 si ritenne di evitare di regolamentare. A questo riguardo da parte francese ci è stata diretta, contemporaneamente alla firma della Convenzione, una nota per chiederci di dar atto che nulla viene innovato nei confronti dell'anzidetta istituzione;

3° la questione dell'insegnamento elementare in lingua italiana ai figli dei nostri emigrati non costituirebbe materia di precisa competenza di una convenzione culturale, ma piuttosto di una convenzione di stabilimento; ed in vista di quella attualmente in corso di negoziato taluni suggerimenti sono stati anche comunicati alla Direzione generale dell'emigrazione che sta conducendo i negoziati stessi. Nondimeno si è ritenuto doveroso di non omettere nella circostanza di garantire, sia pure con separati atti, il regime da dare a quell'insegnamento. Da un lato favorendo la conclusione di intese fra il Ministero francese della istruzione e l'Associazione educatrice franco-italiana, sorta appunto per provvedere alle esigenze scolastiche ai figli dei nostri emigrati nel quadro delle leggi francesi sull'insegnamento pubblico. Dall'altro lato ottenendo assicurazioni ufficiali da parte francese, circa la applicabilità alle predette esigenze delle disposizioni della legge Falloux e delle circolari consecutive. A parte la possibilità sempre aperta di creare per i figli dei nostri emigrati, sotto tutela consolare, delle scuole private dirette non riconosciute dallo Stato francese, la legge Falloux e le sue interpretazioni, comunicateci dal Governo francese con apposita Nota, consentono, quando si voglia, con le loro disposizioni alquanto liberali, di far fronte a quelle esigenze con la collaborazione e il riconoscimento delle autorità francesi dell'insegnamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale concluso a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 4 novembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO.

ACCORDO CULTURALE
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE consapevoli della comunità dei principî sui quali si fonda la vita intellettuale dei loro due Paesi e desiderando rendere ancora più strette le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e accademiche che da tanti secoli esistono fra i loro due popoli, animati dal desiderio di proseguire in tale campo l'opera di riavvicinamento fra l'Italia e la Francia già in sviluppo sul piano economico nel quadro della Unione doganale,

hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo, e a tal fine hanno designato quali loro Plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana:

l'onorevole CARLO SFORZA, *Ministro degli affari esteri*

il Presidente della Repubblica Francese:

il signor ROBERT SCHUMAN, *Ministro degli affari esteri*.

Art. 1.

Il Governo Italiano e il Governo Francese accorderanno reciprocamente ogni facilitazione alla creazione e al funzionamento di quattro Istituti di Alta Cultura, che avranno il compito di diffondere la mutua conoscenza delle civiltà dei due Paesi e di sviluppare le relazioni nel campo delle lettere, delle scienze e delle arti.

I quattro Istituti saranno:

per l'Italia

l'Istituto Italiano di Parigi,
un Istituto da creare a Strasburgo,
un Istituto da creare a Marsiglia,
un Istituto da creare a Lione,

per la Francia

l'Istituto Francese di Firenze,
l'Istituto Francese di Napoli,
il Centro Culturale Francese di Roma,
un Istituto da creare a Milano.

Art. 2.

Il Governo Italiano e il Governo Francese continueranno ad accordare ogni facilitazione agli Istituti d'istruzione secondaria francesi e italiani attualmente esistenti in Italia e in Francia e cioè:

- Liceo Chateaubriand a Roma,
- Liceo Leonardo da Vinci a Parigi.

Art. 3.

Le Alte Parti contraenti si scambieranno ogni utile notizia sulla cattedra di lingue e letteratura francese esistenti in Italia e sulle cattedre di lingua e letteratura italiana esistenti in Francia.

Art. 4.

Ciascuno delle due Parti contraenti s'impegna a ricevere, in numero equivalente, nelle proprie Università, lettori di francese in Italia e di italiano in Francia, provvisti di un titolo almeno uguale alla « licence » o alla laurea e che saranno inviati dall'altra Parte contraente.

La Commissione mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo sottoporà ai due Governi un progetto, che determinerà le Università presso le quali saranno nominati i lettori e il modo di retribuirli.

Art. 5.

Le Alte Parti contraenti provvederanno a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie italiane e della lingua italiana nelle scuole secondarie francesi favorendo, con misure appropriate, il perfezionamento dei professori rispettivi e creando dei posti di « assistenti » sulla base della reciprocità.

La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo sottoporà ai due Governi un progetto che determinerà gli Istituti di istruzione presso i quali saranno nominati detti assistenti e il modo di retribuirli.

Art. 6.

Le Alte Parti contraenti procureranno di migliorare le condizioni con le quali i titoli universitari conseguiti nel corso o al termine degli studi e i diplomi ottenuti in ciascun dei due Paesi potranno essere ammessi all'equivalenza nell'altro Paese, sia nei diversi Istituti di istruzione, sia in casi da determinarsi, per l'esercizio professionale.

Sin d'ora ciascuna delle Alte Parti contraenti, confermando l'equivalenza teoricamente riconosciuta a favore dei cittadini dell'altra Parte fra il diploma di maturità e il « baccalauréat », s'impegna a estendere tale equivalenza, in seguito a decisione presa su domanda individuale e in conformità alla procedura richiesta in ciascuno dei due Paesi;

a) ai propri cittadini residenti all'estero i quali non abbiano avuto la possibilità di presentarsi candidati al titolo nazionale;

b) ai cittadini dei Paesi terzi.

La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo avrà il compito di studiare ogni mezzo destinato a sviluppare e perfezionare il sistema di equivalenza fra i titoli o diplomi italiani e francesi.

Art. 7.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire i contatti diretti fra le Università e gli altri organismi di alta cultura, studiando la possibilità di organizzare sulla base della reciprocità:

- a) scambi di professori, di conferenzieri, di studenti e di ricercatori;
- b) corsi di vacanze destinati agli studenti e ai professori;
- c) viaggi collettivi;
- d) scambi regolari di pubblicazioni ufficiali e di quelle provenienti da Università, Accademie, Società scientifiche ed enti culturali in genere;
- e) scambi di borsisti.

Art. 8.

Le Alte Parti contraenti procureranno di far meglio conoscere la loro cultura attraverso l'organizzazione nell'altro Paese interessato di conferenze, concerti, mostre e manifestazioni artistiche o teatrali, nonché attraverso il film, la radio e la televisione.

Art. 9.

I due Governi concorderanno, secondo una procedura da stabilire, ogni facilitazione all'entrata nei loro rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films documentari, destinati a Istituti di carattere educativo e culturale, sotto la riserva che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali.

Inoltre i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, nella misura in cui non costituiscano essenzialmente un articolo di lusso, nonché la musica manoscritta o stampata, non saranno gravati altro che dei diritti o tasse previsti per gli articoli nazionali corrispondenti.

Art. 10.

Per favorire l'applicazione del presente Accordo e al fine di formulare ogni proposta da sottoporre ai rispettivi Governi e destinata ad adeguare l'Accordo agli ulteriori sviluppi delle relazioni fra i due Paesi, sarà costituita una Commissione Mista italo-francese.

Detta Commissione si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente a Roma e a Parigi.

Essa comprenderà cinque rappresentanti di ciascuno dei due Paesi designati dai rispettivi Governi, e sarà presieduta da uno dei rappresentanti del Paese in cui si riunirà.

Ove occorra, la Commissione potrà aggregarsi degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

Art. 11.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà d'aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Tuttavia le facilitazioni concesse agli organismi di cui agli articoli 1 e 2 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.

Art. 12.

Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve termine possibile e lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma.

Esso entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Parigi, in doppio esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede, il 4 novembre 1949.

Per l'ITALIA

CARLO SFORZA

PIETRO QUARONI

Per la FRANCIA

ROBERT SCHUMAN

IVON DELBOS.